



COMUNE DI CARIATI

Provincia di Cosenza

ORDINANZA NR. 30

DEL 28 NOV. 2018

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N. 26/2018- INTERDIZIONE AL TRAFFICO VEICOLARE DEL TRATTO DI STRADA DENOMINATO VIA SANTA MARIA DALL' INTERSEZIONE CON VIA LOMBARDIA SINO ALL'ALTEZZA DELL'ESERCIZIO PUBBLICO DENOMINATO "IL MEDITERRANEO, E VIA SAN PIETRO DALL'INTERSEZIONE CON VIA MARCHE SINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA VENETO- PER MOTIVI DI PUBBLICA SICUREZZA E INCOLUMITA'.

LA SINDACA

- **RICHIAMATA** l'Ordinanza n. 26/2018, arrecante all'oggetto "*interdizione al traffico veicolare del tratto di strada denominato via Santa Maria dall' intersezione con via Lombardia sino all'altezza dell'esercizio pubblico denominato "Il Mediterraneo, e via San Pietro dall'intersezione con via Marche sino all'intersezione con via Veneto"*, con la quale si ordinava la chiusura al passaggio veicolare e pedonale delle due strade per motivi di pubblica sicurezza e incolumità;

- **VISTA** la nota dell'Ufficio Tecnico registrata al prot.U.T.n.6397, con la quale si comunica che il tratto di strada in oggetto è stato ripristinato;

- **RAVVISATA**, pertanto, la necessità di dare seguito alla riapertura delle strade di cui all'oggetto;

- **VISTO** il "Regolamento d'esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;

TUTTO Premesso

ORDINA

Dal giorno 28/11/2018 la riapertura del tratto di strada denominato via Santa Maria dall' intersezione con via Lombardia sino all'altezza dell'esercizio pubblico denominato "Il Mediterraneo, e di via San Pietro dall'intersezione con via Marche sino all'intersezione con via Veneto"

La presente ordinanza **revoca l'ordinanza n. 26/2018 del 28/10/2018;**

1. Ai sensi dell'art.3 comma 4, art.5 comma 3, della L. 07/08/90 n°241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 06/12/71 n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o violazioni di Legge, entro 60 giorni della pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale Calabria.
2. In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere posto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/92.



LA SINDACA
Filomena GRECO